

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 13/06/2019

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 17 settembre 2009 ha stipulato con l'intermediario un prestito personale (n. ***888) dell'importo di € 15.833,67. La concessione sarebbe stata in concreto subordinata alla sottoscrizione di due polizze collettive (nn. ***140 e 240) a copertura del decesso, invalidità permanente, inabilità e perdita di impiego con premio pari a € 509,67. Il relativo costo non sarebbe stato incluso nel TEG contrattuale: il TEG ricalcolato è pari al 18,315%.
- Le polizze assicurative presentano carattere obbligatorio. Infatti, sono state sottoscritte contestualmente alla conclusione del relativo contratto di finanziamento e per la medesima durata. Il pagamento del premio è stato finanziato dall'intermediario, l'indennizzo è parametrato al debito residuo.
- La mancata inclusione del costo delle polizze CPI nel TEG del finanziamento comporta l'usurarietà del tasso di interesse pattuito, in quanto il TEG ricalcolato è superiore al TEGM di riferimento alla data di sottoscrizione del finanziamento (pari al 14,295%).
- Parte ricorrente chiede:
 - o la condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi usurari quantificate in € 3.814,52,
 - o il rimborso delle spese legali quantificate in € 400,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Parte ricorrente in sede di conclusione del contratto di finanziamento n. ***888 ha aderito a due polizze collettive (nn. ***240 e ***140) e alla polizza n. ***584.
- Il finanziamento aveva le seguenti condizioni economiche: TAN 14,60%, TAEG 15,91%, TEG 15,91%.
- Il costo delle polizze collettive sottoscritte dalla ricorrente non è stato incluso nel calcolo del TEG in quanto si tratta di polizze facoltative, come peraltro risulta dal testo del contratto.
- In ogni caso, a dimostrazione della facoltatività delle polizze, l'intermediario produce copia di due contratti di finanziamento concessi a soggetti aventi il medesimo merito creditizio della ricorrente, a condizioni simili pur in assenza di polizza.
- La polizza n. ***584 non è stata inclusa nel calcolo del TEG, poiché si tratta di polizza facoltativa in considerazione della natura delle prestazioni assicurative e dei beneficiari delle stesse.
- Pertanto, il TEG applicato al finanziamento n. ***888 è stato correttamente calcolato ed è inferiore al tasso soglia per il periodo di riferimento.

In sede di repliche parte ricorrente ribadisce il carattere usurario del TEG applicato al finanziamento, allegando copia della tabella di rilevazione dei TEGM per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2009.

In sede di controrepliche l'intermediario conferma che il TEG del finanziamento oggetto del ricorso è pari al 15,91%, è stato calcolato in conformità alla normativa vigente ed è inferiore al tasso soglia per il periodo di riferimento.

DIRITTO

Nel presente ricorso la parte ricorrente lamenta la mancata inclusione nel calcolo del TEG relativo al contratto di prestito n. ***888 delle polizze assicurative collettive nn. ***240 e ***140 stipulate nel contesto del rapporto di credito. In particolare, ritiene che il TEG del finanziamento, una volta correttamente calcolato con l'inclusione delle polizze, risulterebbe superiore al TEGM per la categoria e per l'importo dell'operazione nel trimestre di riferimento.

La normativa relativa al calcolo del TEG vigente al tempo della stipula si deve rinvenire nelle Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006, le quali, in merito all'inclusione delle polizze assicurative nel TEG, specificano che "sono incluse [...] le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito". Si evidenzia che le successive Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto 2009 hanno espressamente statuito al punto D1 – lett. c) che, "fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari [...] gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'U.I.C. pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006

In argomento è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 16291 del 2018. Detta pronuncia, ai fini di un accertamento della facoltatività o dell'obbligatorietà delle polizze sottoscritte in caso di ricorsi vertenti sul TEG contrattuale, ha ritenuto "conforme a sistema utilizzare gli stessi elementi presuntivi indicati con riferimento al TAEG dalle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 in data 12 settembre 2017 dal Collegio di Coordinamento" e ha poi specificato i criteri da utilizzare per comparare i contratti prodotti dall'intermediario al fine di soddisfare l'onere della prova su di lui gravante. Le suddette decisioni sul TAEG "hanno individuato un criterio presuntivo che, come già detto, è desumibile dal concorso delle seguenti circostanze: la polizza ha

funzione di copertura del credito; sussiste connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata; l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo. Una volta accertato che il contratto di assicurazione presenta le caratteristiche appena sopra indicate, ritenute significative ai fini della valutazione di obbligatorietà, occorre stabilire quali siano gli elementi che l'intermediario possa validamente addurre per offrire la consentita prova contraria. Anche in proposito appare conforme a sistema applicare i medesimi criteri già individuati dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni in tema di TAEG sopra menzionate. L'intermediario può dimostrare la natura facoltativa dell'assicurazione provando di avere proposto al ricorrente una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta del finanziamento alle stesse condizioni con o senza stipula del contratto di assicurazione, ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutta la durata del finanziamento" (Collegio di Coordinamento, n. 16291/2018).

Sulla scorta dell'analisi della documentazione allegata dalle parti, in merito alla funzione di copertura del credito assolta dalle polizze e alla loro connessione genetica e funzionale il Collegio rileva che entrambe ricorrono nei contratti in esame (art. 1 CGA). Le coperture assicurative sono state sottoscritte contestualmente al contratto di prestito. L'ammortamento e le coperture hanno pari durata (art. 3 CGA). L'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa per le garanzie è parametrato al capitale residuo del finanziamento (art. 5 CGA). Infine, le Condizioni di Assicurazione individuano il beneficiario/contraente nella persona della parte resistente (art. 7 CGA). Siffatti elementi istruttori sono sufficienti per ritenere provato in via presuntiva che la sottoscrizione delle polizze abbia costituito il requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Quanto alle possibili circostanze integranti prova contraria, a comprova del carattere facoltativo della polizza CPI abbinata al finanziamento *de quo*, l'intermediario allega copia di due contratti stipulati con altri clienti nello stesso anno, non accompagnati dalla contestuale stipula di polizze assicurative. Dalla documentazione versata agli atti, in particolare dal periodo di offerta, dall'importo erogato al netto della polizza, dalla durata e dal TAN il Collegio desume che i contratti in comparazione presentano condizioni simili.

In base al suddetto esame il Collegio ritiene pertanto che parte resistente abbia soddisfatto l'onere della prova contraria, avendo dimostrato attraverso presunzioni gravi precise e concordanti che le polizze assicurative non avevano carattere obbligatorio rispetto all'erogazione del finanziamento. Non si ritiene quindi violata la normativa in materia. Pertanto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA